REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3892/92 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1993, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuovi prodotti che possono fruire degli interventi previsti da tali meccanismi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3892/92 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 351/93 [4], aveva fissato per la campagna di pesca 1993 i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3892/92 onde includervi i prezzi di ritiro e di vendita per i nuovi prodotti;

considerando che i prezzi d'orientamento dei nuovi prodotti di cui trattasi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1917/93 del Consiglio [5];

considerando che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, del regolamento (CEE) n. 3759/92 dà diritto alle organizzazioni di produttori di fruire, a partire da tale data, della partecipazione comunitaria per gli interventi effettuati sul mercato dei nuovi prodotti in causa; che occorre quindi disporre che anche il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 3892/92 sono completati dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.
[3] GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.
[5] GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

1. Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro e di vendita comunitari

Designazione delle merci	%
Limande *(Limanda limanda)*	83
Passere artiche *(Platichthys flesus)*	83
Tonni bianchi o alalunga *(Thunnus alalunga)*	90
Seppie *(Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma)*	80
Sogliole *(Solea spp.)*	83

2. Coefficienti dei prodotti dell'allegato I, parti A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Limande *(Limanda limanda)*	1	0,85	0,75	0,70	0,55
	2	0,65	0,55	0,50	0,35
Passere artiche *(Platichthys flesus)*	1	0,80	0,70	0,70	0,55
	2	0,60	0,50	0,50	0,35
Tonni bianchi o alalunga *(Thunnus alalunga)*	1	1,0	0,54	0,90	0,85
	2	1,0	0,54	0,85	0,80
Seppie *(Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma)*	1	—	—	0,80	0,60
	2	—	—	0,80	0,60
	3	—	—	0,50	0,30
Sogliole *(Solea spp.)*	1	0,90	0,80	0,70	0,55
	2	0,90	0,80	0,70	0,55
	3	0,85	0,75	0,65	0,50
	4	0,70	0,60	0,50	0,40
	5	0,60	0,50	0,40	0,35

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

3. Prezzi di ritiro o di vendita comunitari dei prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Limande *(Limanda limanda)*	1	536	473	442	347
	2	410	347	315	221
Passere artiche *(Platichthys flesus)*	1	299	261	261	205
	2	224	187	187	131
Tonni bianchi o alalunga *(Thunnus alalunga)*	1	1 890	1 021	1 458	1 377
	2	1 890	1 021	1 377	1 296
Seppie *(Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma)*	1	—	—	832	624
	2	—	—	832	624
	3	—	—	520	312

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di vendita (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Sogliole *(Solea spp.)*	1	3 735	3 320	2 905	2 283
	2	3 735	3 320	2 905	2 283
	3	3 528	3 113	2 698	2 075
	4	2 905	2 490	2 075	1 660
	5	2 490	2 075	1 660	1 453

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

4. Regime applicabile alle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni (1)	Prezzi di vendita (ECU/t)			
				Eviscerato, con testa		Pesci interi	
				Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Tonni bianchi o alalunga *(Thunnus alalunga)*	Isole delle Azzorre e Madera	0,45	1	851	459	656	620
			2	851	459	620	583

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.